

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2011

– 3 –

D.g.r. 30 novembre 2011 - n. IX/2588

Adeguamento dello statuto del Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate: approvazione ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 12/2011

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 4 agosto 2011, n. 12 «Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)»;

CONSIDERATO che l'articolo 2 della medesima l.r. 12/2011, disciplinando le procedure per la trasformazione in enti di diritto pubblico degli attuali consorzi di gestione dei parchi regionali, prevede, in particolare:

- l'adeguamento dello statuto del parco, su proposta del consiglio di amministrazione, in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, di cui agli articoli 22-ter e 22-quater della l.r. 86/1983, esclusivamente al fine di determinare la composizione e le attribuzioni degli organi, nonché l'ordinamento degli uffici;
- l'adozione della proposta di adeguamento dello statuto con deliberazione dell'assemblea consortile, assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti e con la maggioranza dei due terzi dei voti;
- la trasmissione alla Giunta regionale della deliberazione di adeguamento dello statuto, per la sua approvazione e successiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;

RICHIAMATE:

- la legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 «Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi», ed in particolare il Capo V, relativo all'istituzione del parco della Pineta di Appiano Gentile e di Tradate;
- la deliberazione del 21 settembre 2010, n. 13, con la quale l'assemblea consortile ha approvato, da ultimo, le modifiche allo statuto del parco;

PRESO ATTO CHE:

- in data 22 settembre 2011, il consiglio di amministrazione del parco ha approvato la proposta di adeguamento statutario;
- con deliberazione del 4 ottobre 2011, n. 11, l'assemblea consortile del parco ha adottato l'adeguamento statutario;
- la deliberazione assembleare è stata trasmessa alla Giunta regionale in data 6 ottobre 2011 (prot. F1.2011.0020517 del 7 ottobre 2011);

RILEVATO che la competente Unità organizzativa della Direzione generale Sistemi verdi e paesaggio, esaminata la documentazione trasmessa dal parco, ha verificato che lo statuto è stato adeguato esclusivamente in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, come prescritto all'articolo 2 della l.r. 12/2011;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della l.r. 12/2011:

- l'assemblea consortile ha deliberato l'adeguamento statutario sulla base delle quote di partecipazione individuate nello statuto vigente alla data di entrata in vigore della medesima l.r. 12/2011;
- le quote di partecipazione non sono state modificate in sede di adeguamento statutario;

RITENUTO, pertanto, di approvare le modifiche apportate allo statuto del parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate, esclusivamente in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, provvedendo, altresì, agli ulteriori adempimenti previsti all'articolo 2 della l.r. 12/2011, in precedenza specificati;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di approvare l'adeguamento dello statuto del parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate, esclusivamente in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, come

evidenziate nella seconda colonna della tabella sinottica (allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (omissis);

2) di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia della presente deliberazione, nonché, ai fini della sua efficacia, dello statuto del parco, nella versione coordinata con le disposizioni di cui al punto 1), riportata nell'allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) di trasmettere copia della presente deliberazione al presidente in carica del parco della Pineta di Appiano Gentile e di Tradate, affinché provveda alla convocazione della comunità del parco, per l'elezione dei componenti il consiglio di gestione.

Il segretario: Marco Pilloni

ALLEGATO 2

Statuto del Parco della pineta di Appiano Gentile e Tradate Istituito con l.r. 76 del 16 settembre 1983. Proposta di statuto come previsto dalla l.r. 12/2011.

INDICE

TITOLO I

GENERALITÀ

Art. 1 - Costituzione e denominazione

Art. 2 - Finalità e funzioni dell'Ente di diritto pubblico

Art. 3 - Sede dell'Ente

Art. 4 - Durata dell'Ente

TITOLO II

ORDINAMENTO

Art. 5 - Organi dell'Ente per la gestione del Parco

Art. 6 - Composizione della Comunità del Parco e quote di partecipazione

Art. 7 - Attribuzioni della Comunità del Parco

Art. 8 - Funzionamento della Comunità del Parco

Art. 9 - Presidente del Parco

Art. 10 - Composizione del Consiglio di Gestione

Art. 11 - Attribuzioni del Consiglio di Gestione

Art. 12 - Funzionamento del Consiglio di Gestione

Art. 13 - Direttore del Parco - Attribuzioni

Art. 14 - Il Direttore - Competenze

Art. 15 - Nomina del Direttore

Art. 16 - Organo di revisione contabile

Art. 17 - Comitato tecnico scientifico

Art. 18 - Commissioni di studio

TITOLO III

AMMINISTRAZIONE

Art. 19 - Uffici e personale

Art. 20 - Segretario dell'Ente di gestione del Parco

Art. 21 - Mezzi finanziari

Art. 22 - Contributi degli Enti territorialmente interessati

Art. 23 - Adempimenti preliminari al Bilancio di previsione

Art. 24 - Patrimonio

Art. 25 - Servizio di Tesoreria

TITOLO IV

PARTECIPAZIONE

Art. 26 - Partecipazione di Enti e Associazioni

Art. 27 - Servizio volontario di vigilanza ecologica

□ □ □ □ □ □ □ □

Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2011

– 4 – Bollettino Ufficiale

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 - Pubblicità degli atti

Art. 29 - Rapporti con gli Enti territorialmente interessati

Art. 30 - Devoluzione del patrimonio

Art. 31 - Richiamo alle leggi

Art. 32 - Norme di garanzia

Allegato A - Criteri e modalità applicative per la determinazione delle quote di contribuzione finanziaria obbligatoria e delle quote di partecipazione all'Ente

□ □ □ □ □ □ □ □

TITOLO I

GENERALITÀ

Art. 1

Costituzione e denominazione

1.1 Ai sensi della l.r. n. 16 del 16 luglio 2007 il Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate, già istituito, con legge regionale 16 settembre 1983, n. 76 (Istituzione del Parco naturale della Pineta

di Appiano Gentile e Tradate), comprende le aree delimitate nelle planimetrie in scala 1:10.000 allegata ai corrispondenti atti ferme restando le modifiche successivamente apportate.

1.2 Ai sensi della l.r. 7 aprile 2008 n. 12 nel Parco regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate è istituito il Parco Naturale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate.

1.3 Gli Enti territorialmente interessati per la gestione del Parco sono i Comuni di Appiano Gentile, Beregazzo con Figliaro, Binago, Carbonate, Castelnuovo Bozzente, Limido Comasco, Locate Varesino, Lurago Marinone, Mozzate, Oltrona San Mamette, Tradate, Vedano Olona, Venegono Inferiore, Venegono Superiore, Veniano nonché la Provincia di Como e la Provincia di Varese.

1.4 Gli EE.LL. che intendono aggregarsi per partecipare alla rete INFEA (Informazione ed Educazione Ambientale) riconoscono l'Ente Parco quale soggetto attuatore della convenzione di cui alla DGR VIII/011101 della Giunta Regionale Lombardia approvato il 27 gennaio 2010.

Art. 2

Finalità e funzioni dell'ente di diritto pubblico

2.1 L'Ente di diritto pubblico ha lo scopo di gestire il parco regionale forestale e il Parco naturale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate nonché il SIC IT 2020007 – Pineta Pedemontana di Appiano Gentile VA-CO, svolgendo le funzioni previste dall'articolo 21 della legge regionale n. 86 del 30 novembre 1983 e successive modificazioni, con particolare riguardo alle esigenze di protezione della natura e dell'ambiente, di uso culturale, turistico e ricreativo, di tutela del patrimonio storico, di sviluppo delle attività agricole, agrituristiche, silvicole e delle altre attività tradizionali atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti in forme compatibili con l'ambiente.

2.2 In particolare persegue:

2.2.1 la conservazione attiva delle specie animali e vegetali, delle associazioni vegetali, dei boschi, dei valori panoramici, attraverso la difesa e la ricostruzione degli equilibri ecologici ed idrogeologici;

2.2.2 la tutela e il recupero paesistico ed ambientale e la valorizzazione e conservazione del patrimonio storico;

2.2.3 la promozione economica, sociale e culturale delle comunità residenti;

2.2.4 la fruizione sociale, turistica e ricreativa, intesa in senso compatibile con gli ecosistemi naturali e la salvaguardia delle strutture e attività esistenti;

2.2.5 la promozione di attività di ricerca scientifica;

2.2.6 la promozione di attività culturali ed educative, di informazione e di ricreazione.

2.3 L'Ente Parco potrà altresì attivare, nel rigoroso rispetto delle finalità e funzioni sopra elencate, iniziative di tipo economico anche con l'obiettivo di assicurarsi quote di autofinanziamento.

Art. 3

Sede dell'Ente

3.1 L'Ente Parco ha sede legale in Castelnuovo Bozzente.

3.2 In casi particolari, opportunamente motivati, gli organi collegiali dell'Ente possono riunirsi, oltre che presso la sede dello stesso, anche presso altre sedi.

Art. 4

Durata dell'Ente

4.1 La durata dell'Ente è a tempo indeterminato; si scioglie solo per effetto di apposita legge regionale.

TITOLO II

ORDINAMENTO

Art. 5

Organi dell'Ente per la gestione del Parco

5.1 Sono organi dell'Ente per la gestione del Parco:

5.1.1 la Comunità del Parco;

5.1.2 il Consiglio di Gestione;

5.1.3 il Presidente del Parco;

5.1.4 il Revisore dei Conti.

5.2 La durata della carica del Presidente, del Consiglio di Gestione e del Revisore dei Conti è di 5 anni.

Art. 6

Composizione della Comunità del Parco e quote di partecipazione

6.1 La Comunità del Parco è composta dai rappresentanti degli Enti territorialmente interessati, nelle persone dei rispettivi Sindaci e/o Presidenti o loro delegati purché consiglieri o assessori.

6.2 I rappresentanti degli Enti territorialmente interessati, in sede di deliberazione, esprimono un voto pari alla rispettiva quota di partecipazione che è determinata in rapporto alla estensione del territorio incluso nel Parco ed alla contribuzione finanziaria obbligatoria secondo i criteri e le modalità applicative di cui all'allegato «A» che costituisce parte integrante e sostanziale dello Statuto.

6.3 Partecipano ai lavori della Comunità del Parco, con diritto di parola, un rappresentante delle associazioni ambientaliste, un agricoltore rappresentante delle associazioni agricole produttive, un rappresentante delle associazioni venatorie e piscatorie, un rappresentante delle associazioni di promozione del territorio ivi compreso le associazioni di proprietari ed un rappresentante dei fornitori di servizi turistici presenti all'interno del Parco, eletti dalla comunità del parco all'interno di un elenco di curricula, di cittadini residenti nei comuni territorialmente interessati, presentati previo bando pubblico dalle associazioni interessate.

Durano in carica 5 anni.

Art. 7

Attribuzioni della Comunità del Parco

7.1 La Comunità del Parco è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Ente Parco.

7.2 La Comunità del Parco ha competenza per i seguenti atti fondamentali:

7.2.1 elezione, con maggioranza assoluta dei voti e dei membri, del Presidente del Parco e del Consiglio di Gestione;

7.2.2 revoca, con maggioranza assoluta dei voti e dei membri, del Presidente del Parco e del Consiglio di Gestione;

7.2.3 adozione delle modificazioni e revisioni dello statuto a maggioranza dei 2/3 dei componenti;

7.2.4 adozione con maggioranza assoluta dei voti e dei membri, degli strumenti di pianificazione territoriale e relative varianti;

7.2.5 approvazione, con maggioranza assoluta dei voti e dei membri, del Bilancio di Previsione e del Rendiconto di gestione di ciascun esercizio;

7.2.6 elezione del Revisore dei conti;

7.2.7 approvazione, con maggioranza relativa dei voti e dei membri, della partecipazione del Parco in enti ed associazioni operanti in settori attinenti ai fini dello stesso;

7.2.8 nomina, con maggioranza relativa dei voti e dei membri, del Comitato Tecnico Scientifico;

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2011

- 5 -

7.2.9 approvazione con maggioranza Assoluta dei voti e dei membri delle acquisizioni e delle alienazioni relative al patrimonio immobiliare dell'ente;

7.2.10 espressione del parere obbligatorio, preliminare all'approvazione dei regolamenti dell'Ente, della dotazione organica dell'ente e del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

7.2.11 approvazione con maggioranza relativa dei voti e dei membri degli altri atti di competenza della Comunità del Parco secondo le normative vigenti.

Art. 8

Funzionamento della Comunità del Parco

8.1 La Comunità del Parco è convocata e presieduta dal Presidente del Parco che ne formula l'Ordine del Giorno, nel caso di malattia o altro impedimento motivato del presidente, la Comunità del Parco è convocata dal vice presidente.

8.2 La Comunità del Parco si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno; entro il 31 dicembre, per l'approvazione del Bilancio di Previsione e, entro il 30 aprile, per l'approvazione del Rendiconto di Gestione dell'esercizio precedente e comunque entro i termini fissati dalla norma.

8.2.1 La Comunità del Parco può riunirsi in via straordinaria per iniziativa del Presidente del Parco oppure su richiesta, scritta e motivata, dei rappresentanti di almeno sei degli Enti territorialmente interessati.

8.3 Le convocazioni sono disposte dal Presidente del Parco con lettera raccomandata o posta elettronica certificata contenente l'ordine del giorno e spedita almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

8.3.1 In caso di urgenza, la convocazione può essere spedita telegraficamente, via fax o posta elettronica certificata, cinque giorni prima, la convocazione deve esplicitare il motivo

dell'urgenza.

8.3.2 Gli atti relativi all'Ordine del Giorno devono essere depositati presso la Segreteria dell'Ente e messi a disposizione dei componenti la Comunità del Parco contestualmente all'invio degli avvisi di convocazione della stessa, in modo che i rappresentanti degli Enti territorialmente interessati possano documentarsi, approfondire, verificare e se fosse il caso chiedere ed ottenere integrazioni all'Ordine del Giorno.

8.3.3 Il termine per le richieste di integrazioni all'Ordine del Giorno scade tre giorni prima della data di svolgimento della riunione della Comunità del Parco e due giorni prima in caso di convocazione urgente.

8.4 La Comunità del Parco è valida con la presenza dei rappresentanti di almeno sei degli Enti territorialmente interessati.

8.5 In assenza o impedimento del Presidente del Parco o del vice presidente, presiede l'adunanza il componente più anziano d'età.

8.6 Le deliberazioni sono validamente adottate con il tipo della maggioranza dei voti in conformità all'art. 7. In caso di votazioni a schede segrete, ad ogni componente sono riservati tanti voti pari al grado di rappresentatività che lo stesso esprime, per cui saranno predisposti modelli di schede che, pur salvaguardando la segretezza del voto, consentano il rispetto di tale criterio.

8.7 Le sedute, eccettuati i casi previsti dalla legge, sono pubbliche.

Art. 9

Presidente del Parco

9.1 Il Presidente del Parco è eletto dalla Comunità del Parco tra persone proposte nel numero di uno per ogni ente territorialmente interessato entro i 5 gg. precedenti la data dell'adunanza della Comunità del Parco; i candidati proposti devono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale e una speciale competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.

9.2 Rappresenta legalmente l'Ente nei rapporti con gli Enti locali e le autorità statali e regionali;

9.2.1 Convoca e presiede la Comunità del Parco senza diritto di voto ed il Consiglio di Gestione, ne firma i processi verbali unitamente al Direttore o al Segretario se nominato.

9.2.2 Conferisce l'incarico al Direttore e può conferire incarico al Segretario, sentito il Consiglio di Gestione, vigilando sull'operato degli stessi e dei responsabili dei servizi, impartendo le direttive per assicurare il buon funzionamento dell'Ente.

9.2.3 Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di gestione e della Comunità del Parco.

9.2.4 Adotta in caso di necessità e di urgenza e sotto la sua responsabilità i provvedimenti di competenza del Consiglio di Gestione, da sottoporre allo stesso nella sua prima adunanza successiva da tenersi comunque entro 30 gg. dalla data di adozione dei provvedimenti.

Art. 10

Composizione del Consiglio di Gestione

10.1 Il Consiglio di Gestione è composto dal Presidente e da quattro consiglieri eletti dalla Comunità del Parco, uno dei quali su designazione della Giunta Regionale, tra amministratori, esperti o personalità di rilievo del territorio dei comuni interessati dal Parco.

10.1.1 Non possono essere eletti consiglieri o presidente del Consiglio di Gestione coloro che fanno parte della Comunità del Parco.

10.2 I consiglieri sono eletti tra un elenco formato da persone proposte nel numero di uno per ogni ente territorialmente interessato entro i 5 gg. precedenti la data di adunanza della Comunità del Parco; i candidati proposti devono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale e una speciale competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.

10.3 I votanti esprimono fino a quattro preferenze tra i candidati.

Art. 11

Attribuzioni del Consiglio di Gestione

11.1 Il Consiglio di Gestione attua gli indirizzi generali della Comunità del Parco, svolge attività propositiva e di impulso nei confronti della stessa, provvede a quanto occorre per l'amministrazione

dell'Ente Parco e per il conseguimento delle sue finalità.

11.2 Rientrano in particolare nelle attribuzioni del Consiglio di Gestione:

11.2.1 l'approvazione dei regolamenti dell'Ente, previo parere obbligatorio della Comunità del Parco;

11.2.2 la determinazione della dotazione organica dell'ente e l'approvazione del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi previo parere obbligatorio della Comunità del Parco;

11.2.3 l'approvazione dei piani attuativi, dei progetti e delle convenzioni;

11.2.4 l'assunzione degli impegni di spesa pluriennali;

11.2.5 l'adozione di atti che non rientrino in capo al direttore e non siano riservati alla comunità del parco.

Art. 12

Funzionamento del Consiglio di Gestione

12.1 Il Consiglio di Gestione è presieduto dal Presidente, si riunisce su sua determinazione o su richiesta scritta di almeno 3 componenti.

12.1.1 In assenza o impedimento del Presidente del Parco, presiede la riunione il Vice-presidente, nominato all'interno del Consiglio di Gestione, nella sua prima seduta.

12.2 Le convocazioni sono disposte dal Presidente del Parco con comunicazione da recapitarsi, anche con mezzi telematici, almeno 5 giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, la convocazione può essere recapitata con le stesse modalità di cui sopra, 24 ore prima, motivando l'urgenza.

12.3 Le adunanze sono valide con l'intervento di almeno tre componenti.

12.4 Le deliberazioni vengono legalmente assunte a maggioranza dei presenti.

Art. 13

Direttore del Parco - Attribuzioni

13.1 Al Direttore compete la responsabilità gestionale dell'Ente.

13.2 Il Direttore:

[Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2011](#)

– 6 – Bollettino Ufficiale

13.2.1 assiste ai lavori del consiglio di gestione e della comunità del parco in qualità di segretario ove lo stesso non fosse nominato;

13.2.2 assicura l'esecuzione dei piani attuativi di settore rilascia le autorizzazioni e i nulla osta di competenza dell'ente;

13.2.3 esegue le deliberazioni del Consiglio di Gestione;

13.2.4 formula proposte al Consiglio di Gestione nelle materie di cui all'articolo 11.

13.3 Il direttore non può esercitare nessun altro impiego, né può accettare incarichi, anche temporanei, di carattere professionale estranei all'Ente senza autorizzazione del Consiglio di Gestione.

Art. 14

Il Direttore - Competenze

14.1 Sono compiti del Direttore:

14.1.1 la direzione dell'Ente Parco;

14.1.2 l'emanazione delle autorizzazioni, dei nulla osta e dei pareri di competenza dell'Ente;

14.1.3 le ulteriori funzioni previste dallo statuto e dalla legge;

14.1.4 formulare proposte per l'adozione dei provvedimenti di sospensione, licenziamento o equiparati del personale;

14.1.5 presiedere alle aste e alle licitazioni private;

14.1.6 stipulare i contratti;

14.1.7 provvedere agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento dell'Ente nei casi ed entro i limiti previsti dall'apposito regolamento;

14.1.8 controfirmare gli ordinativi di incasso e di pagamento;

14.1.9 provvedere alla formazione della corrispondenza e di tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente;

14.1.10 provvedere alla regolare pubblicazione dei verbali delle deliberazioni del Consiglio di Gestione per gli effetti di cui al successivo art. 28.

14.2 Il Direttore interviene di norma personalmente nelle udienze di discussione delle cause di lavoro, con facoltà di conciliare o transigere la controversia. Può tuttavia farsi rappresentare da un dirigente o da un impiegato dell'Ente previa procura da conferirsi con le modalità previste dall'art. 420 del Codice di Procedura Civile.

Art. 15

Nomina del Direttore

15.1 L'incarico di direttore è conferito, sentito il Consiglio di Gestione, dal Presidente con contratto di diritto privato che ne stabilisce anche la durata compresa fra tre e cinque anni; l'incarico è rinnovabile. In ogni caso il direttore resta in carica per la durata del mandato del Presidente e comunque fino al conferimento dell'incarico al nuovo direttore. Il contratto stabilisce inoltre il trattamento economico nonché i casi di risoluzione anticipata del rapporto.

15.2 L'incarico di Direttore può essere affidato anche a personale già dipendente dell'ente, in questo caso la sottoscrizione del contratto a tempo determinato, comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza.

Art. 16

Organo di revisione contabile

16.1 L'Organo di revisione contabile è costituito e regolamentato secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 17

Comitato Tecnico Scientifico

17.1 Il Comitato Tecnico Scientifico può essere nominato dalla Comunità del Parco su eventuale proposta del Consiglio di Gestione.

17.2 La composizione e le caratteristiche del Comitato Tecnico Scientifico sono indicate nella specifica Legge Regionale.

17.3 Al Comitato Scientifico compete, in particolare fornire pareri consultivi alla Comunità del Parco e al Consiglio di Gestione quando richiesto; il Comitato Scientifico potrà, di volta in volta, avvalersi di collaborazioni esterne nei problemi sui quali esprimere parere previa autorizzazione del Consiglio di Gestione e con spese a carico dell'Ente Parco.

17.4 Al Comitato Scientifico dovrà essere obbligatoriamente richiesto il parere consultivo preventivo alla elaborazione del progetto di Piano territoriale del Parco.

17.5 Il Comitato Scientifico rimane in carica 5 anni e il suo funzionamento è disciplinato da un apposito regolamento.

Art. 18

Commissioni di studio

18.1 L'Ente Parco può avvalersi di Commissioni consultive temporanee, istituite su singoli problemi dal Consiglio di Gestione su proposta del Presidente, del Direttore o del Comitato tecnico scientifico.

18.2 La composizione, durata e funzionamento delle Commissioni di studio sono disciplinati nell'atto istitutivo.

TITOLO III

AMMINISTRAZIONE

Art. 19

Uffici e personale

19.1 L'Ente gestore è dotato di propri uffici tecnici e amministrativi, la cui articolazione e disciplina vengono determinati con apposito regolamento organico.

19.2 L'Ente gestore può inoltre avvalersi di personale comandato o incaricato presso i propri uffici della Provincia, dei Comuni e da altri Enti pubblici locali.

Art. 20

Segretario dell'Ente di gestione del Parco

20.1 Le funzioni di Segretario degli organismi di gestione del Parco possono essere svolte da dirigente in possesso dei requisiti per l'accesso alla carriera di segretario comunale e comunque iscritto o già iscritto all'Albo dei segretari comunali e provinciali.

20.2 In particolare il Segretario, se nominato:

20.2.1 svolge le funzioni di segretario dell'Ente redigendone i relativi verbali;

20.2.2 roga i contratti nell'interesse del Parco ai sensi dell'art. 97 del Decreto legislativo 267/2000.

Art. 21

Mezzi finanziari

21.1 L'Ente gestore per il raggiungimento dei suoi scopi utilizza i seguenti mezzi finanziari:

21.1.1 contributi ordinari e straordinari degli Enti territorialmente interessati;

21.1.2 finanziamenti ordinari e straordinari dello Stato, della

Regione e di altri Enti pubblici e privati;

21.1.3 rendite patrimoniali e somme ricavate da mutui;

21.1.4 proventi derivanti dall'utilizzazione dei beni mobili ed immobili che appartengono all'Ente gestore o dei quali esso abbia disponibilità, e dalla gestione di attrezzature, servizi ed attività economiche;

21.1.5 eventuali altri proventi, ivi compresi quelli derivanti dall'applicazione di sanzioni amministrative, e quelli derivanti da atti di liberalità.

Art. 22

Contributi degli Enti territorialmente interessati

22.1 I contributi a carico degli Enti territorialmente interessati sono determinati ripartendo il totale delle spese previste nell'esercizio, dedotte le entrate di cui ai commi 21.1.2 - 21.1.3 - 21.1.4

- 21.1.5 - dell'art. 21, fra gli Enti medesimi secondo quanto previsto dall'allegato «A».

22.2 I contributi degli enti territorialmente interessati devono essere versati in due rate annuali con scadenza rispettivamente il 30 aprile ed entro il 31 ottobre. Sui ritardati versamenti verranno applicati gli interessi di mora nella misura legale.

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2011

- 7 -

Art. 23

Adempimenti preliminari al bilancio di previsione

23.1 Lo schema di bilancio preventivo e di riparto delle spese, comprese quelle relative ad interventi di carattere straordinario previsti nell'esercizio, sarà trasmesso agli Enti territorialmente interessati unitamente ad una relazione sull'andamento della gestione, almeno quaranta giorni prima di quello fissato dalla legge per l'approvazione dei bilanci preventivi comunali e provinciali.

23.2 Gli Enti territorialmente interessati provvederanno, ad iscrivere la spesa a proprio carico nei rispettivi progetti di bilancio.

Art. 24

Patrimonio

24.1 l'Ente gestore può costituire un proprio patrimonio.

Art. 25

Servizio di tesoreria

25.1 l'Ente gestore ha un proprio servizio di tesoreria disciplinato da apposito regolamento.

TITOLO IV

PARTECIPAZIONE

Art. 26

Partecipazione di Enti e Associazioni

26.1 Nella relazione delle finalità statutarie il Parco assicura la più ampia partecipazione degli Enti e delle Associazioni interessate, promuovendo incontri periodici in ordine ai seguenti aspetti:

- proposte di modificazione dello Statuto;
- approvazione dei Regolamenti;
- approvazione dei bilanci e del Piano programma;
- adozione della proposta del Piano territoriale;
- adozione dei Piani attuativi di settore;
- adozione dei Regolamenti d'uso del Parco;
- stipula di convenzioni, accordi di programma e altre forme di cooperazione con soggetti pubblici o privati operanti nel territorio del Parco;
- attività di educazione ambientale;
- attività culturali e promozionali;
- attività di studio e di ricerca.

26.2 Gli Organismi di gestione del Parco assicureranno la più ampia pubblicità ai programmi delle attività istituzionali del Parco.

26.3 Il Consiglio di Gestione consulterà periodicamente, almeno una volta ogni sei mesi, e comunque preventivamente a deliberazioni di carattere fondamentale, anche attraverso la partecipazione, su invito del Presidente dell'Ente, senza voto deliberativo, i rappresentanti delle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, e venatorie operanti nel territorio del Parco, nonché delle categorie economiche maggiormente interessate ed in particolare di quelle agricole.

26.4 Al fine di favorire la partecipazione è istituito un apposito Albo al quale saranno iscritte le associazioni e categorie economiche di cui al precedente comma 3 su richiesta da presentarsi al Parco a seguito di apposito avviso entro trenta giorni dalla

sua affissione all'Albo pretorio dei Comuni territorialmente interessati; l'avviso sarà pubblicato per estratto su almeno un quotidiano locale.

26.4.1 L'Albo predetto viene annualmente aggiornato a richiesta di associazioni o categorie economiche interessate ovvero su iniziativa del Presidente del Parco o del Consiglio di Gestione.

26.5 Il Consiglio di Gestione, nei limiti delle proprie competenze, può stabilire forme di collaborazione con le associazioni di cui al comma 3 per la realizzazione di singole iniziative di difesa, gestione e sviluppo del Parco, con particolare riferimento alla gestione delle aree naturali e ricreative ed alle attività di informazione ed educazione ambientale nonché di vigilanza.

Art. 27

Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica

27.1 È istituito nell'ambito del Parco il Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica, ai sensi della legge regionale 28 febbraio 2005 n. 09.

27.2 Le guardie ecologiche volontarie collaborano con il personale dell'Ente alla vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni in materia di tutela dell'ambiente naturale e del suo patrimonio storico e culturale nel territorio del Parco.

27.2.1 Le guardie ecologiche potranno svolgere attività didattiche e formative prevalentemente per le scuole dei Comuni territorialmente appartenenti.

27.3 Responsabile del servizio di vigilanza ecologica è il Direttore.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28

Pubblicità degli atti

28.1 Tutti gli atti dell'Ente sono pubblici salvo diversa previsione di legge.

28.2 L'affissione all'albo pretorio online sul sito web dell'ente di tutti gli atti fa fede ai fini delle disposizioni stabilite dalla legislazione sugli Enti Locali.

Art. 29

Rapporti con gli Enti territorialmente interessati

29.1 Il Parco, nei confronti degli Enti territorialmente interessati, attua ogni forma di collegamento e collaborazione per assicurare la migliore gestione possibile.

Art. 30

Devoluzione del patrimonio

30.1 Alla cessazione o in caso di scioglimento dell'Ente gestore, il suo patrimonio verrà devoluto agli Enti territorialmente interessati, secondo criteri da stabilirsi previa intesa tra gli Enti medesimi ed in conformità alla legislazione vigente al momento dello scioglimento.

Art. 31

Richiamo alle leggi

31.1 Per quanto non sia previsto nel presente statuto si applicano i principi previsti dalla seguente normativa:

L.R. 86/83 e s.m.i.

L. 394/91 e s.m.i.

D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

L.R. 16/2007

L.R. 12/2008

L.R. 07/2010

L.R. 12/2011

Nonché ogni ulteriore norma ad esse collegata.

Art. 32

Norme di garanzia

32.1 In mancanza del Presidente dell'Ente gestore assume le funzioni di presidente provvisorio della Comunità del Parco, il Sindaco del comune (o un suo delegato) con il maggior numero di voti assegnati, tale incarico cessa con l'elezione del Presidente del Parco.

32.2 Il Presidente provvisorio convoca e presiede la Comunità del Parco.

32.3 Lo Statuto e le sue modifiche entrano in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

32.4 Il presidente provvisorio decade dall'incarico qualora non provveda a convocare la Comunità del Parco entro 30 giorni dall'entrata in carica.

32.5 In caso di decadenza del Presidente provvisorio questi viene sostituito dal Sindaco del Comune con il maggior numero

di voti assegnati tra i rimanenti.

□□□□ □□ □□□□

Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2011

– 8 – Bollettino Ufficiale

ALLEGATO A

Criteri e modalità applicative per la determinazione delle quote di contribuzione finanziaria obbligatoria e delle quote di partecipazione all'Ente.

In considerazione che l'Ente interessa comuni e province con caratteristiche molto diverse in rapporto al territorio conferito al Parco e in rapporto alla popolazione, le province e i comuni hanno convenuto: di assegnare alle province una quota di partecipazione pari al 12,50% ciascuna ed il rimanente 75% ai comuni componenti il Parco in proporzione del 50% derivato dal territorio conferito dai comuni e dal 50% determinato dal numero degli abitanti dei comuni stessi.

Questo criterio ha determinato le seguenti quote di partecipazione:

Appiano Gentile 10,00%
Beregazzo con Figliaro 2,40%
Binago 5,50%
Carbonate 3,10%
Castelnuovo Bozzente 3,20%
Limido Comasco 2,30%
Locate Varesino 3,40%
Lurago Marinone 2,70%
Mozzate 5,60%
Oltrona San Mamette 1,80%
Tradate 17,00%
Vedano Olona 5,00%
Venegono Inferiore 4,80%
Venegono Superiore 6,30%
Veniano 1,90%
Provincia di Como 12,50%
Provincia di Varese 12,50%

In relazione alle quote di contribuzione finanziarie obbligatorie tenuto conto che le province non hanno conferito direttamente territorio, si conviene di attribuire ad ognuna una quota pari al 20% di quanto previsto nel bilancio e di suddividere il restante importo fra i comuni in ragione delle quote di partecipazione alla Comunità.